

*Commercio internazionale:
l'importanza di un dialogo
efficace tra banca e impresa*

-

REGIMI DI CONTROLLO E VERIFICHE OGGETTIVE

Avv. Marco Padovan

3 dicembre 2024

STUDIO LEGALE
PADOVAN

BPER:

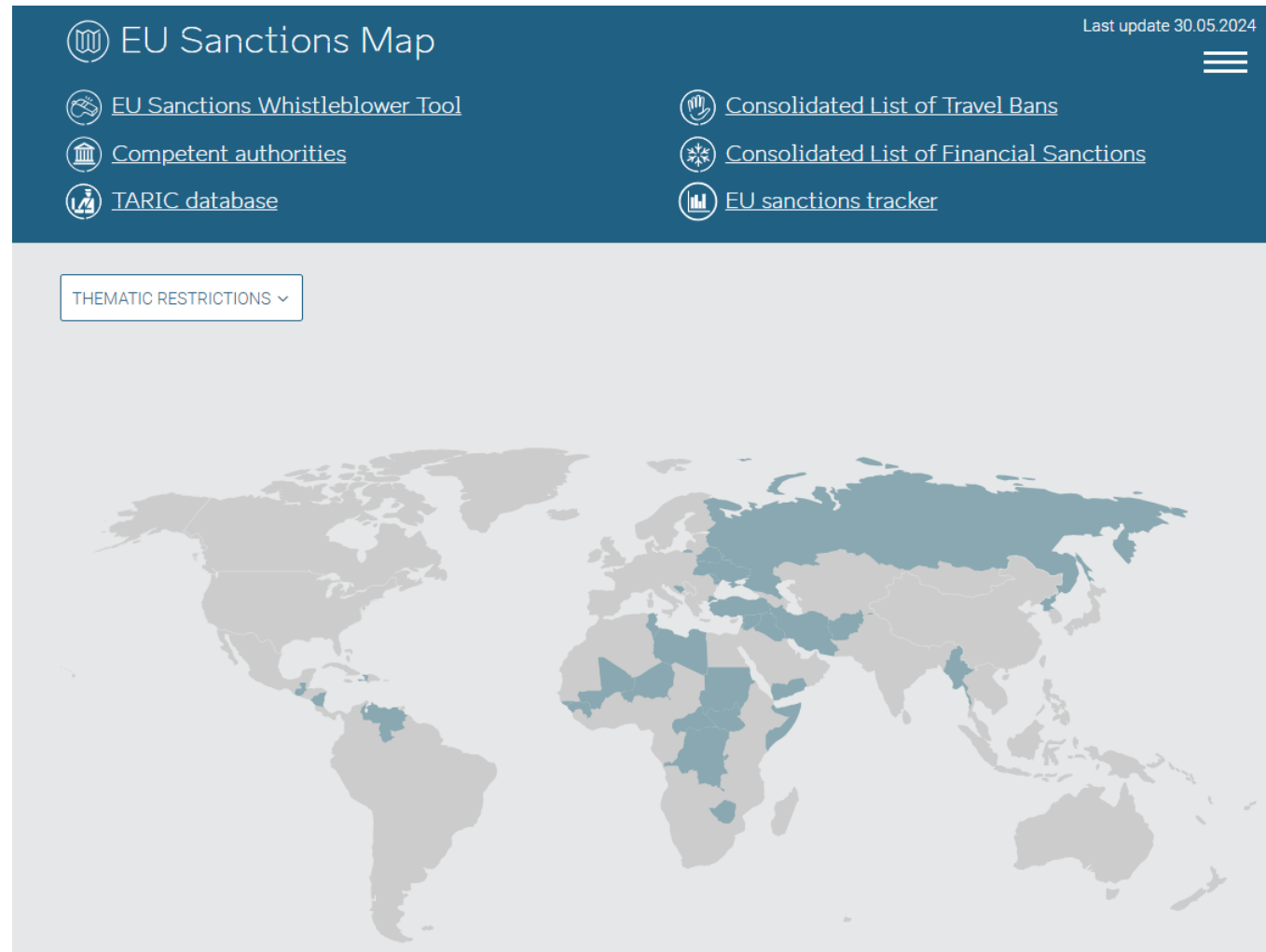
Il «sottostante»

- Operazione merceologica oggetto dell'attività bancaria.
- Rileva perché i vincoli al commercio internazionale riguardano non solo l'operatore ma anche la banca

L'attenzione della banca

- Divieto di assistenza finanziaria: sanzioni penali (anche penale per l'operatore)
- Obbligo di segnalazione: l.185/90 armi sanzione amministrativa (penale per l'operatore)
- *De-risking* (USA)
- Penale per l'operatore (*dual use*, armi chimiche, tortura, ecc.) e AML / CFT per la banca
- Sanzioni amministrative per l'operatore (REACH, beni culturali, *conflict minerals*, diamanti grezzi, ecc.)

Sanzioni economiche internazionali



[link](#)

Regimi sanzionatori UE: divieto di assistenza finanziaria

❖ Bielorussia

- Regolamento (CE) n. 765/2006

❖ Iran

- Regolamento (UE) n. 267/2012
- Regolamento (UE) n. 359/2011
- Regolamento (UE) n. 2023/1529

❖ Myanmar

- Regolamento (UE) n. 401/2013

❖ Siria

- Regolamento (UE) n. 36/2012

❖ Ucraina

- Regolamento (UE) n. 692/2014
- Regolamento (UE) n. 2022/263

❖ Venezuela

- Regolamento (UE) n. 2017/2063

Beni vietati dalle sanzioni UE – Divieto di assistenza finanziaria EXPORT (Caso Russia)

Categoria	Allegato di riferimento	Metodo di identificazione
Prodotti c.d. a duplice uso	Allegato I Reg. (UE) 2021/821	Descrizione della merce. <u>Regola dell'elemento principale</u> .
Armi da fuoco e loro parti/componenti essenziali/munizioni.	Allegato I del Reg. (UE) n. 258/2012 e allegato XXXV Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce (Reg. 258/2012), Codici doganali, con a volte voce «ex» (Reg. 833/2014).
Prodotti adatti a progetti di prospezione e produzione petrolifere	Allegato II Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Prodotti c.d. quasi duali	Allegato VII Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce e codici doganali. <u>No regola dell'elemento principale</u> .
Prodotti adatti all'uso della raffinazione petrolifera	Allegato X Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con voce «ex».
Beni dell' industria aerospaziale	Allegato XI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Beni dell' industria navale	Allegato XVI Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce.
Beni di lusso	Allegato XVIII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali con voce «ex». Soglie di valore.
Carboturbi e additivi per carburanti	Allegato XX Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali.
Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe	Allegato XXIII (con aggiunta di Allegati XXIII bis e XXIII ter) Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».

Beni vietati dalle sanzioni UE – Divieto di assistenza finanziaria IMPORT (Caso Russia)

Categoria	Allegato di riferimento	Metodo di identificazione
Prodotti siderurgici	Allegato XVII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali
Beni che generano introiti significativi per la Russia	Allegato XXI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex»
Petrolio greggio o prodotti petroliferi	Allegato XXV Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali
Oro e prodotti derivati	Allegati XXVI e XXVII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex»
Diamanti	Allegato XXXVIII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex»

- Concetto di *origine* della merce e concetto di *provenienza*.

Clausola «No-Russia»: articolo 12 *octies*

Articolo 12 *octies* del Reg. 833/2014 (e art. 8 *octies* del Reg. (CE) 765/2006 per la Bielorussia):

- All'atto della **vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo** (ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII) di determinati beni o tecnologie, l'esportatore **vieta per contratto la riesportazione in Russia e per un uso in Russia (e Bielorussia).**
- l'accordo con la controparte del paese terzo deve prevedere **rimedi adeguati in caso di violazione dell'obbligo contrattuale di cui sopra**
- nel caso in cui la **controparte di un paese terzo violi** siffatti obblighi contrattuali, gli **esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro** in cui risiedono o sono stabiliti, non appena vengono a conoscenza della violazione.
- **Potenziali sanzioni di diritto interno con riferimento alle clausole «No-Russia» e «No-Belarus»:**
 - ❑ Avviso ADM del 18.10.2024 (codici Y): reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico di cui all'articolo 483 c.p./responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi dell'articolo 491 *bis* c.p. e dell'articolo 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001.
 - ❑ Mancato inserimento della Clausola e effettiva riesportazione dei beni in Russia: **reclusione** fino a sei anni ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 221/2017 e assenza della Clausola No Russia quale potenziale indice del dolo quantomeno eventuale rispetto alla riesportazione vietata
 - ❑ Solo mancato inserimento della Clausola: **sanzione amministrativa pecuniaria** da 5.000 a 500.000 EUR ai sensi degli artt. 13, 5 e 1 del D. lgs. 109/2007.

Clausola «No-Russia»: articolo 12 *octies*

➤ Categorie merceologiche interessate:

- beni **allegato XI** → beni settore aeronautico es. motori a pistone alternativo o rotativo, turboreattori, sensori;
- beni **allegato XX** → carboturbi e additivi per carburanti;
- armi da fuoco e munizioni;
- prodotti comuni ad alta priorità → **Allegato XL** del Reg. 833/2014 (es. circuiti elettronici integrati e loro componenti, convertitori statici, transistor)

Clausola No Russia e No Bielorussia: i Paesi partner

- Allegato VIII del Reg. 833/2014 (ripreso nel Reg. 765/2006):

STATI UNITI D'AMERICA

GIAPPONE

REGNO UNITO

COREA DEL SUD

AUSTRALIA

CANADA

NUOVA ZELANDA

NORVEGIA

SVIZZERA

LIECHTENSTEIN

ISLANDA

Prodotti comuni ad alta priorità: allegato XL

Codice NC	Descrizione
8457 10	Centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli
8458 11	Torni orizzontali, compresi i centri di tornitura, che operano con asportazione di metallo, a comando numerico
8458 91	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo, a comando numerico (esclusi i torni orizzontali)
8459 61	Fresatrici per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico (esclusi torni e centri di tornitura della voce 8458, unità di lavorazione con guida di scorrimento, foratrici, alesatrici-fresatrici, alesatrici e fresatrici a mensola)
8466 93	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8461, n.n.a.
8471 50	Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata e unità di uscita
8471 80	Unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione (escl. unità per l'elaborazione dell'informazione, unità di entrata o di uscita e unità di memoria)
8482 10	Cuscinetti a sfere
8482 20	Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici
8482 30	Cuscinetti a rulli a botte
8482 50	Altri cuscinetti a rulli cilindrici, compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli
8486 10	Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette

Prodotti comuni ad alta priorità: allegato XL

Codice NC	Descrizione	Codice NC	Descrizione
8486 20	Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici	8541 51	Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore
8486 40	Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo	8541 59	Altri dispositivi a semiconduttore
8504 40	Convertitori statici	8541 60	Cristalli piezoelettrici montati
8517 62	Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing	8542 31	Circuiti integrati elettronici: processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti
8517 69	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo	8542 32	Circuiti integrati elettronici: memorie
8525 89	Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali	8542 33	Circuiti integrati elettronici: amplificatori
8526 91	Apparecchi di radionavigazione	8542 39	Circuiti integrati elettronici: altri
8529 10	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti	8543 20	Generatori di segnali
8529 90	Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528	8548 00	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85
8532 21	Altri condensatori fissi: condensatori di tantalio	8807 30	Altre parti di aeroplani, di elicotteri o di veicoli aerei senza pilota
8532 24	Altri condensatori fissi: a dielettrico di ceramica, a più strati	9013 10	Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI
8534 00	Circuiti stampati	9013 80	Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica
8536 69	Spine e prese di corrente per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V	9014 20	Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)
8536 90	Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento dei circuiti elettrici o la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V (esclusi interruttori di sicurezza, interruttori automatici e altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici, relè e altri interruttori, portalampade, spine e prese di corrente)	9014 80	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione
8541 10	Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED)	9027 50	Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (ultraviolette, visibili, infrarosse)
8541 21	Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W	9030 20	Oscilloscopi ed oscillografi
8541 29	Altri transistor, diversi dai fototransistor	9030 32	Multimetri, con dispositivo registratore
8541 30	Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore)	9030 39	Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza elettrica, con dispositivo registratore
8541 49	Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (escl. generatori e celle fotovoltaiche)	9030 82	Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore

Sanzioni per la banca e per l'operatore

Rif. D. lgs. 221/2017	Condotta: VIOLAZIONE RESTRIZIONI MERCEOLOGICHE e ATIPICHE	Sanzione in vigore
Art. 20, c. 1, lett. a)	<u>Esportazione</u> e <u>importazione</u> di beni listati ai sensi delle misure restrittive UE	<u>Reclusione</u> fino a <u>sei anni</u>
Art. 20, c. 1, lett. b)	<u>Prestazione di servizi</u> di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive	<u>Reclusione</u> fino a <u>sei anni</u>
Art. 20, c. 1, lett. c)	Partecipazione a procedure per l'affidamento di <u>appalti pubblici</u> o <u>concessioni</u> , nonché esecuzione di simili contratti ristretti ai sensi delle misure restrittive UE	<u>Reclusione</u> fino a <u>sei anni</u>
Art. 20, c. 2	<u>Esportazione</u> , <u>importazione</u> di beni listati e <u>prestazione di servizi</u> ristretti ai sensi delle misure restrittive unionali nonché partecipazione/esecuzione appalti, concessioni o contratti pubblici ristrette ai sensi delle misure restrittive UE <u>senza</u> la prescritta <u>autorizzazione</u> o con <u>autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false</u> ;	<u>Reclusione</u> fino a sei anni e <u>multa</u> da 25.000 a 250.000 euro
Art. 20, c. 3	<u>Esportazione</u> , <u>importazione</u> di beni listati e <u>prestazione di servizi</u> ristretti ai sensi delle misure restrittive UE nonché partecipazione/esecuzione appalti, concessioni o contratti pubblici ristrette ai sensi delle misure restrittive UE <u>in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione</u>	<u>Reclusione</u> fino a quattro anni e <u>multa</u> da 15.000 a 150.000 euro
Art. 20, c. 3-bis	Altre violazioni di obblighi di comunicazione/tenuta di registri	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro

Obbligo di segnalazione : materiali d'armamento

Definizione di materiale d'armamento

- Materiali che, per **requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione**, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia
- Riferimento a **13 categorie** di cui al comma 2 (e.g., armi nucleari, biologiche e chimiche; bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare; equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare)
- Inclusione dei **prodotti per la difesa** di cui alla Direttiva 2009/43 (e modifiche), individuati tramite Decreto Ministeriale (da ultimo, D.M. 9 giugno 2023)

Produzione e trasferimenti di materiali di armamento (l. 185/90 e TULPS)

La **legge 185/1990** regola la **movimentazione transfrontaliera di materiale d'armamento**, prevedendo:

- il **controllo dello Stato** in conformità con la politica estera e di difesa dell'Italia, con la Costituzione repubblicana (che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali) e con gli impegni internazionali dell'Italia
- **Iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese – “RNI”** (art. 44 Ord. Mil.) delle imprese che vogliano effettuare operazioni di esportazione, importazione, intermediazione e transito dei materiali di armamento (ivi compresi trasferimenti intraunionali e intangibili)
- Controllo delle **transazioni bancarie** e delle **attività di finanziamento** connesse alla movimentazione dei materiali di armamento
- **Sanzioni** penali e amministrative per le violazioni

IL **TULPS** prevede le prescritte autorizzazioni della Prefettura e le comunicazioni inerenti la produzione e la movimentazione di armi nel territorio dello Stato

Gli obblighi di segnalazione in capo agli istituti bancari e finanziari

- **Articolo 27, legge 185/1990**

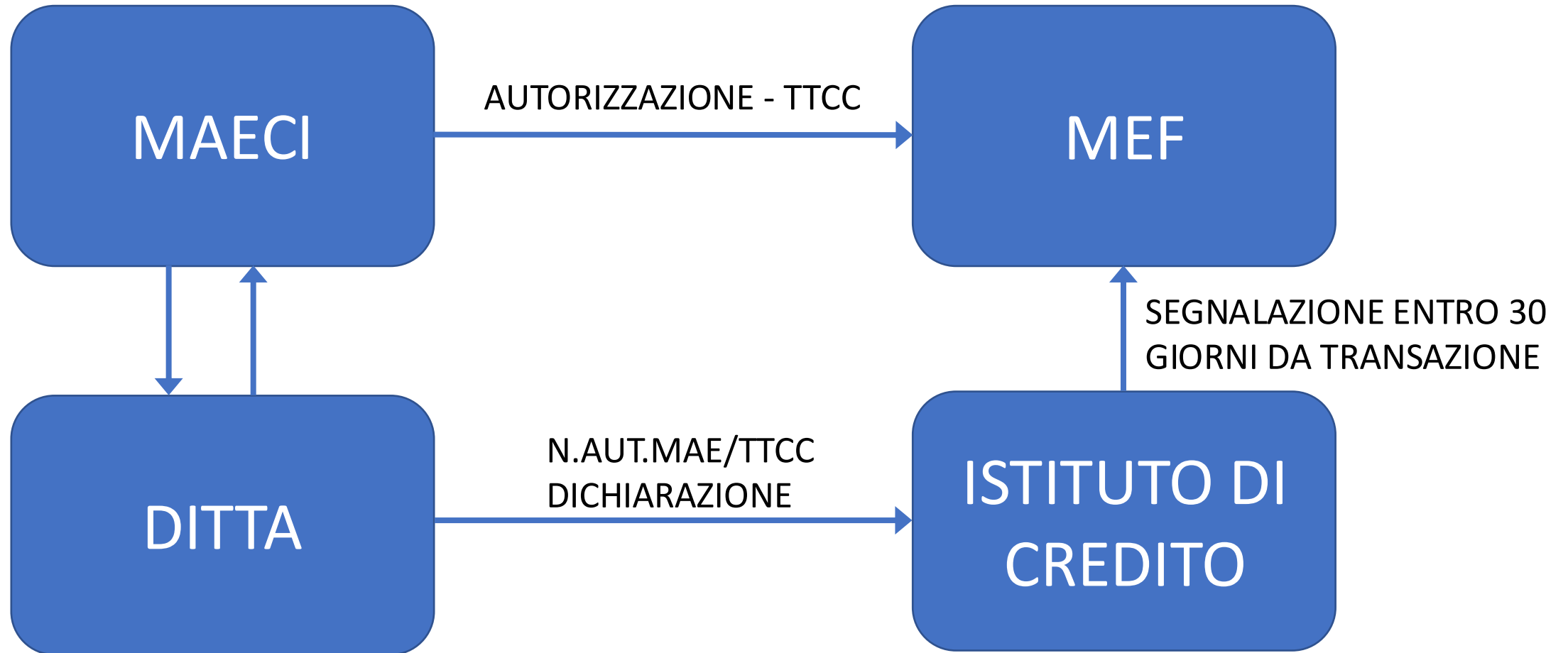
Tutte le **transazioni bancarie** concernenti le operazioni disciplinate dalla legge 185/1990 devono essere **comunicate entro trenta giorni** dalla loro effettuazione al MEF

- **Articolo 27-bis, legge 185/1990**

Ogni **attività di finanziamento, anche estero su estero**, connessa con le operazioni di cui alla legge 185/1990 devono essere **comunicate entro trenta giorni** al MEF

- **Circolari MEF** n. 58988 del 22/07/2015 e n. 64585 del 31/07/2018

Gli attori coinvolti nella segnalazione



De-risking: le regole USA

EAR

Export Administration Regulations

- *Bureau of Industry and Security (BIS)* del US Department of Commerce
- Beni **civili, duali** o **militari non-ITAR** (*Commerce Control List - CCL*)
 - ☐ Beni di origine statunitense (*U.S. origin*)
 - ☐ Beni che si trovano **negli USA**
 - ☐ Beni prodotti in altri paesi (*foreign product*) con componenti *U.S. origin* (> *de minimis*) di cui alla Parte 734.4 EAR, o che sono il prodotto diretto di certi software, tecnologie o impianti controllati dagli USA
- **Operazioni controllate:**
 - ☐ Esportazioni dagli USA (ampio significato)
 - ☐ Riesportazioni di beni EAR esportati dagli USA
 - ☐ Esportazioni da paesi esteri e trasferimenti *in-country* di foreign product
 - ☐ Attività specifiche di *U.S. persons*, ovunque si trovino, in tema di proliferazione, esplosivi nucleari, missile, armi chimiche o biologiche, usi/utilizzatori finali di *military intelligence*

ITAR

International Traffic in Arms Regulations

- *Directorate of Defense Trade Controls (DDTC)* del US Department of State
- **Informazioni tecniche** e **beni per la difesa altamente strategici** (*US Military List - USML*)
 - ☐ Beni/informazioni tecniche di origine statunitense (*U.S. origin*)
 - ☐ Beni che si trovano **negli USA**
 - ☐ Beni prodotti in altri paesi (*foreign product*) con componenti *U.S. origin*, o che derivino dall'utilizzo di informazioni tecniche sottoposte a controllo USA (in qualsiasi misura)
- **Operazioni controllate:**
 - ☐ Esportazioni dagli USA
 - ☐ Riesportazioni di beni ITAR esportati dagli USA
 - ☐ Intermediazioni di beni, servizi, informazioni tecniche ITAR
 - ☐ Importazioni temporanee

I dati dell'operazione da considerare

1. **Classificazione** del bene:

- Cosa è il bene ai fini dei controlli sulle esportazioni = il suo posto nella CCL (ECCN)

2. **Destinazione finale** del bene:

- Qual è il paese di destinazione finale?

3. **Utilizzatore finale**:

- Divieti assoluti per alcuni *end user* → controllare GP 4 (ordini di diniego emessi dal BIS ai sensi della *Part 766* dell'EAR) e le parti 764 e 744 (*end user/use* proibiti)
- *End user* per cui occorre dotarsi di autorizzazione

4. **Utilizzo finale**

- Controllare la General Prohibition 5 e ancora la Parte 744 dell'EAR per le restrizioni generali

5. **Condotta**

- Condotte poste in essere da *end user* (stipulare contratti, finanziare e spedire merci in supporto ai progetti di proliferazione descritti nella *Part 744*) che potrebbero impedire di operare con essi

I livelli de Minimis

Il *foreign-made item* è soggetto a EAR se il valore del componente *US-origin* controllato (e.g. il componente richiede una licenza per la destinazione finale del *foreign-made item* e non rientra in alcun caso di *Licence Exception*):

- **Eccede lo 0%** del valore totale del bene *foreign-made* → **casi speciali** (parte 734.4).
 - Alcuni beni di crittografia e crittoanalisi (5A002, 5A004, 5B002, 5D002), salvo rispettino certe condizioni;
 - I beni che rientrano nella “600 series” o nella categoria 9x515 (lettere .a - .x) diretti a Paesi del *Country Group* D:5;
 - I beni che rientrano nella “600 series” o nella categoria 9x515.y diretti alla Cina o a Paesi del *Country Group* E:1 o E:2;
 - 3A001 semiconduttori (diversi dai circuiti di memoria) o 4A994.j *high speed interconnect devices* in certi *high performance* computer;
 - 9E003.a.1 fino ad a.8, .h, e .j *hot section technology*;
- **Eccede il 10%** del valore totale del bene *foreign-made* diretto ai Paesi del *Country Group* E:1 o E:2
 - La maggior parte dei beni sulla CCL; e
 - I beni EAR99 diretti ai paesi sotto embargo come Cuba, Nord Korea e Syria
- **Eccede il 25%** del valore totale del bene *foreign-made* non diretto ai Paesi del *Country Group* E:1 o E:2
 - Molti beni sulla CCL; e
 - I beni EAR99 diretti in nella regione ucraina della Crimea (salvo cibo, medicine e certi software)

Conseguenze della violazione della normativa USA di *export control*

- Le **sanzioni** per le violazioni dei divieti vigenti in materia di export control sono applicabili sia a soggetti statunitensi sia a soggetti stranieri:
 - a. Sanzioni **penali** per violazioni commesse con dolo:
 - x fino ad **un milione di dollari** per ciascun bene spedito/ documento prodotto
 - x Reclusione fino a **20 anni** per ciascuna violazione
 - b. Sanzioni **amministrative** per violazioni anche colpose:
 - x **Diniego dei privilegi** di importazione o riesportazione (diniego, revoca, sospensione delle licenze)
 - x **Sanzioni pecuniarie** fino a 300.000 dollari (rivalutazione periodica) o x2 valore transazione (> tra le due)
 - x **Diniego** della possibilità di fare **affari** con o che coinvolgano il **Governo degli USA**
- **Casi** che hanno visto il coinvolgimento di società italiane:
 - Worthington S.r.l. (2011)
Riesportazione in Arabia Saudita e Venezuela di pompe e materiale controllato per ragioni di rischio di proliferazione chimica e biologica, senza autorizzazione
→ sanzione del *Bureau of Industry and Security* (BIS) di 30.000 \$
 - Area S.p.A. (2014)
Esportazione in Siria, senza autorizzazione, di tecnologia di monitoraggio delle telecomunicazioni di origine statunitense
→ Transazione con il BIS

Export control: la competenza dell'Unione europea

➤ Principio generale della libertà degli scambi

➤ Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):

- Articolo 3, comma 1, lettera e:
 - *L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: (...) **politica commerciale comune**.*
- Articolo 206:
 - *L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità degli articoli da 28 a 32, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla **graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti**, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.*
- Articolo 207:
 - *La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, **la politica di esportazione** e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. (...)*

Le principali normative di trade control esistenti nell'UE

	INTERNATIONAL/EU LEGISLATION	NATIONAL LAW
Dual use items	Regulation (EU) 2021/821	Legislative Decree No. 221/2017
Military technology and equipment	Council Common Position 2008/944/CFSP	Law No. 185/1990
Chemical Weapons	The Chemical Weapons Convention (CWC) 1993	Law No. 496/1995
Goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment	Regulation (EU) 2019/125	Legislative Decree No. 221/2017
Dangerous chemical substances	Regulation (EU) No 649/2012	Legislative Decree No. 28/2017
Drugs and psychotropic substances	Regulation (EC) No 273/2004; Regulation (EC) No 111/2005; Delegated Regulation (EU) 2015/1011	Legislative Decree No. 50/2011
Supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel	Directive 2006/117/EURATOM	Legislative Decree No. 101/2020
Responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste	Directive 2011/70/EURATOM	Legislative Decree No. 101/2020
Radioactive materials	Directive 2013/59/EURATOM	Legislative Decree No. 101/2020
Shipments of waste	Regulation (EC) No 1013/2006	Legislative Decree No. 152/2006
Substances that deplete the ozone layer	Regulation (EC) No 2024/590	Legislative Decree No. 108/2013
Fluorinate greenhouse gases	Regulation (EU) No 517/2014	Legislative Decree No. 163/2019
Food and food additives	Regulation (EU) 2017/625	Legislative Decree No. 23/2021
Mercury	Regulation (EU) 2017/852	Legislative Decree No. 189/2021
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals	Regulation (EC) No 1907/2006	Legislative Decree No. 133/2009
Marketing and use of explosives precursors	Regulation (EU) 2019/1148	Legislative Decree No. 133/2009
Firearms, their parts and components and ammunition	Regulation (EU) No 258/2012	Law No. 110/1975
Cultural goods	Regulation (EU) 2019/880	Legislative Decree No 42/2004
Cat and dog furs	Regulation (EC) No 1523/2007	Law No. 189/2004, Legislative Decree No. 47/2010
Genetically-modified organisms	Directive 2001/18/CE, Regulation (EC) No 1946/2003	Legislative Decree No. 224/2003
Common rules for export (temporary export control measures in critical situations)	Regulation (EU) 2015/479	/
Rough diamonds	Regulation (EC) No 2368/2002	Royal Legislative Decree no. 1923/1926
Conflict minerals	Regulation (EU) 2017/821	Legislative Decree No. 2/2021

Penale per l'operatore: Reg. (UE) 1236/2005 – beni legati alla tortura

- **Regolamento (UE) 1236/2005** stabilisce le norme per il **controllo delle esportazioni**, importazioni e transito di **beni** che potrebbero essere utilizzati per infliggere torture o trattamenti inumani o degradanti
- **Beni Soggetti a Controllo:**
 - Strumenti di contenzione (manette, collari, catene)
 - Dispositivi di elettroshock.
 - Tecnologie di sorveglianza (es. per la repressione di manifestazioni).
 - Strumenti di interrogatorio coercitivo.
 - Beni per la repressione politica o la tortura psicologica.
- **Controlli e Licenze:**
 - Esportazione:
 - Richiesta di licenza di esportazione obbligatoria per beni specifici.
- **Violazione è penale (D. Lgs. 221/2017)**

Penale per l'operatore: prodotti a duplice uso

- Regolamento (UE) n. 2021/821

- Articolo 2:

*«**prodotti a duplice uso**» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari*

- Articolo 3, Regolamento 2021/821:

*L'esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'**allegato I** è subordinata ad **autorizzazione***

- Normativa nazionale di riferimento: **D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221**

- Autorità competente: **Autorità nazionale – UAMA** in seno al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

- La violazione è **penale**

Allegato I del Reg. (UE) 821/2021

- **Allegato I** contiene la lista UE dei prodotti a duplice uso, elaborata sulla base delle decisioni dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni (circa 1.900 prodotti)
- L'Allegato I viene **aggiornato** con cadenza (solitamente) annuale
- Macro-beni *versus* **componentistica**/parti di ricambio → regola dell'**elemento principale** (Note Generali dell'Allegato I al Reg. (UE) 2021/821):

2. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: *Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, del loro valore e del loro contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.*

Obblighi autorizzativi in capo all'esportatore

- Necessità di **autorizzazione preventiva per l'esportazione** dei prodotti (i.e. destinazione extra-unionale)
- Movimentazione **intra-unionale**: obbligo autorizzativo solo per prodotti elencati nell'Allegato IV del Reg. 2021/821, per gli altri elencati nell'Allegato I obbligo di menzione nei documenti commerciali.
- **Intermediazione, assistenza tecnica**: obbligo autorizzativo ma solo se vi sono le condizioni *ex art. 4* Reg. 2021/821.
- Autorità competente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale → **Autorità nazionale – UAMA** (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento). Modalità di richiesta/rilascio: piattaforma E-Licensing (in funzione dal 1° luglio 2022)



| Welcome to E-Licensing

Le clausole *catch-all* (art. 4, 5, 9 e 10)

Le quattro tipologie di *catch-all* sono regolate in quattro articoli:

- **Art. 4 – *catch-all* “tradizionale”** basata su tre criteri:
 - a) Uso proliferante
 - b) Scopo militare (per paesi soggetti ad embargo) nelle sue diverse estrinsecazioni
 - c) Componenti, parti o ricambi di un bene militare esportato senza autorizzazione
- **Art. 5 – beni che servono alla sorveglianza informatica**
- **Art. 9 – pubblica sicurezza** (inclusa la prevenzione atti di terrorismo) ovvero rispetto dei diritti umani (sicurezza umana)
 - Lista dei singoli Stati Membri, notifica Commissione UE e pubblicazione in GUUE
- **Art. 10 – coordinamento:** se un bene è incluso nella lista di un altro Paese e nel Paese di esportazione si è a conoscenza di un uso vietato dello stesso che desta preoccupazione in ambito di sicurezza pubblica e/o umana, è richiesta autorizzazione

Le clausole *catch-all* (art. 7 e 11)

Le clausole *catch-all* sono estese anche al caso di transito e trasferimento intra-UE:

➤ Art. 7 – transito

Gli Stati membri possono vietare il transito anche a prodotti a duplice uso non inclusi negli elenchi e possono istituire appositi elenchi nazionali di controllo (ex art. 9)

➤ Art. 11 – trasferimento intra-unionale

Gli Stati membri possono imporre un obbligo di autorizzazione per il trasferimento verso altri Stati membri se:

- a) La destinazione finale si trova fuori dal territorio doganale;
- b) L'esportazione verso tale destinazione è soggetta a obbligo di autorizzazione ai sensi degli artt. 3, 4, 5, 9 e 10 (*catch-all*);
- c) I prodotti non devono essere sottoposti a trasformazione nello Stato membro nel quale devono essere trasferiti

Autorizzazioni richieste ai sensi dell'*Export Control*

Tipologia di autorizzazione	Principali caratteristiche	Riepiloghi
Autorizzazione specifica individuale	• Singolo utilizzatore finale	No
Autorizzazioni globali	• Uno o più utilizzatori finali/Paesi • Esportatore «non occasionale» • Necessità ICP	Sì
Autorizzazione generale nazionale (AGN)	• Export verso Antartide (IT), Argentina, Corea, Turchia • Notifica primo utilizzo	Sì
Autorizzazioni generali dell'UE (AGEU)	• Export verso Paesi «amici» (es. AGEU001: Stati Uniti, Canada, Giappone, <u>Regno Unito</u>, ecc.) • Export di certi prodotti (es. chimici, AGEU006) a determinate condizioni • <u>Notifica primo utilizzo</u>	Sì
Autorizzazione grandi progetti (AGP)	• Uno o più utilizzatori finali/Paesi • Progetti su larga scala	/

End user statement

- **L'End User Statement (EUS)** è un documento che attesta chi sarà il destinatario finale di beni o tecnologie esportate e come questi verranno utilizzati. E' sempre richiesto per l'istanza di autorizzazione a UAMA. Bene ottenerlo anche in altri casi di dubbio o di rischio.
- **Perché è importante fornire l'EUS alla banca?**
 - **Compliance alle normative di esportazione:** Le banche devono garantire che le transazioni siano conformi alle leggi internazionali di controllo delle esportazioni. L'EUS assicura che i beni non vengano destinati a usi illegittimi o a paesi/entità sottoposti a restrizioni.
 - **Autorizzazione alle transazioni:** La banca necessita dell'EUS per verificare che la transazione non violi le normative nazionali e internazionali sulle esportazioni. Questo documento è spesso richiesto per sbloccare il pagamento o finalizzare operazioni internazionali.
 - **Prevenzione di rischi legali:** La fornitura dell'EUS aiuta a ridurre il rischio che la banca o il cliente siano coinvolti in attività commerciali non conformi, evitando sanzioni o restrizioni.
- **Cosa deve includere?**
 - ✓ Identificazione del destinatario finale.
 - ✓ Dettagli sull'uso finale dei beni/servizi.
 - ✓ Conferma che i beni non saranno ri-esportati o utilizzati per scopi non autorizzati.

Altri regimi di controllo

- Altri regimi in materia di commercio internazionale, che hanno lo scopo di tutelare l'ambiente e la salute, influenzando le pratiche commerciali internazionali
 - **EUDR** (*European Union Deforestation Regulation*) limita l'importazione di prodotti legati alla deforestazione,
 - **CBAM** (*Carbon Border Adjustment Mechanism*) impone un'adeguata tassazione sulle importazioni in base alle emissioni di carbonio,
 - **REACH** (*Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals*) regola la sicurezza dei prodotti chimici immessi sul mercato europeo.
- **Sanzioni** prevalentemente **amministrative**. La banca allerta il cliente e, a richiesta, aiuta e agevola.

CBAM

Il **CBAM** («*Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere*») è stato stabilito dal **Regolamento (UE) 2023/956**.

- È parte del c.d. *EU Green Deal*, una serie di misure dell'Unione europea che mira a garantire che nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra e che la crescita economica venga dissociata dall'uso delle risorse inquinanti.
- Nello, specifico, il CBAM fa parte del pacchetto «*Fit for 55 in 2030*», il cui obiettivo è ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030.
- Il CBAM estende a comuni attività importative l'attuale *Emissions Trading System* (ETS), stabilito dalla Direttiva 2003/87/CE che invece si applica limitatamente a poche attività specifiche di cui all'allegato I della Direttiva (es. trasporto aereo, produzione di alcuni prodotti chimici e altri).
- Obiettivo del CBAM: «*evitare che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini, attraverso la delocalizzazione della produzione in paesi in cui le politiche adottate per combattere i cambiamenti climatici sono meno ambiziose di quelle dell'UE, o da un aumento delle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio*»

EUDR

- Il **Regolamento (UE) 2023/1115** (c.d. **Regolamento Deforestazione** o **EUDR**) disciplina la messa a disposizione sul mercato dell'Unione e l'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.
- Tale Regolamento si applicherà nella sua totalità a partire **dal 30 dicembre 2025**. Per le piccole e micro imprese (N.B. che sono tali già dal 31 dicembre 2020) si applicherà a decorrere dal 30 giugno 2026, ad eccezione dei prodotti che già figurano nell'allegato del **Regolamento (UE) n. 995/2010**, il c.d. **Regolamento Legno** o **EUTR**.
- Il Regolamento Deforestazione abrogherà, a far data dal 30 dicembre 2025, il Regolamento Legno. Quest'ultimo continuerà tuttavia ad applicarsi per il legno e prodotti derivati realizzati prima del 29 giugno 2023.
- **Obiettivi:**
 - a) ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo, contribuendo in tal modo a ridurre la deforestazione globale;
 - b) ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.

REACH

- Regolamento REACH (UE) 1907/2006
Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche
- Obiettivi principali:
 - Proteggere salute umana e ambiente dai rischi chimici.
 - Garantire la sicurezza dei prodotti importati.
 - Promuovere alternative alla sperimentazione animale.
 - Aumentare la competitività dell'industria chimica UE.
- Ambito di applicazione:
 - Valido per tutte le *sostanze*, *miscele* e *articoli* (industriali e di uso quotidiano).
 - Impatto su gran parte delle aziende in UE.
- Principi chiave:
 - Obbligo di registrazione per determinate quantità > 1 tonnellata
 - Obbligo di autorizzazione per determinate sostanze (Allegato XIV)
 - Restrizioni all'utilizzo di altre sostanze (Allegato XVII)
- Ruoli previsti:
 - **Fabbricanti, importatori e utilizzatori** verificano obblighi.
 - Le imprese extra-UE coinvolte tramite importatori o rappresentanti esclusivi.

Verifiche oggettive sul «sottostante»

- Oggetto
- Natura
- Destino/Provenienza/Origine

- ❖ Criterio di ragionevolezza e approccio basato sul rischio
- ❖ Documentazione necessaria ed opportuna
 - ❖ Fatture, conferme d'ordine, contratti, DAU, autorizzazioni UAMA, EUS, analisi tecnica di parte terza, manleva

- ✓ Prima verifica su AIDA

STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO

Foro Buonaparte 54
milano@studiopadovan.com

ROMA

Via Sistina 23
roma@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com

